

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Articolo 1: DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615-ter e 2462 e segg. del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "GAS INTENSIVE SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Articolo 2: SEDE

1. La Società consortile ha sede legale in Milano.
2. La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero, nei modi previsti dalla legge.

Articolo 3: DURATA

1. La durata è fissata al 31 dicembre 2030, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 4: OGGETTO

1. La Società consortile non ha fine di lucro ed ha per oggetto:
2. Lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso una organizzazione comune, delle fasi e delle attività relative all'acquisto di gas naturale, da destinare alle Imprese socie, mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero; nonché le attività di approvvigionamento, distribuzione, erogazione e ripartizione tra i consociati stessi di gas naturale, oltre alla costruzione ed alla gestione di impianti per lo svolgimento delle predette attività; la costituzione di risorse e di materie prime o servizi funzionali all'esercizio dell'attività di impresa.
3. Rientrano nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali - strumentali ai detti servizi o utilità di impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori.
4. Il Consorzio può svolgere ogni azione strumentale al raggiungimento del suo scopo, come ad esempio l'attività di gestione dei rapporti con soggetti produttori e distributori di gas naturale, di rappresentanza nei confronti delle Autorità competenti in base alla normativa vigente e di monitoraggio dei prelievi di gas naturale da parte dei singoli consorziati. La società potrà inoltre commercializzare a terzi il gas naturale che per qualsiasi ragione non ha collocato presso le imprese socie.

5. La società può inoltre compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:

a) compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

c) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;

d) assumere, con esclusione del collocamento e senza costituire attività prevalente, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.;

e) partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

f) stipulare accordi e convenzioni tecniche per la gestione degli approvvigionamenti;

g) importare o esportare gas naturale.

Articolo 5: AMMISSIONE E DOMICILIO DEI SOCI

1. Possono entrare a far parte della Società consortile le imprese che rispondono ai requisiti previsti, ai fini del riconoscimento della qualità di cliente idoneo, dal D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni associate alle organizzazioni imprenditoriali di categoria:

Andil - Assocarta - Assofond - Assomet - Assovetro - Cagema - Confindustria Ceramica - Federacciai.

2. Possono altresì far parte della Società consortile: a) i consorzi e le società consortili che siano clienti idonei e che raggruppino imprese associate alle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma precedente, b) le imprese, non appartenenti ai settori merceologici di riferimento delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1., che siano clienti idonei e che risultino comunque associate ad organizzazioni imprenditoriali aderenti a Confindustria.

3. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per poter far parte della Società consortile devono altresì essere in regola con i versamenti e/o contributi richiesti dalle organizzazioni imprenditoriali aderenti a Confindustria a cui gli stessi appartengono.

4. Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione e decide con giudizio definitivo, discrezionale ed insindacabile sull'eventuale ammissione di nuovi soci, che deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

5. La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della

Società consortile, con l'impegno ad osservarle nella loro

integrità e, comunque, con l'accettazione integrale di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Società consortile, in particolare con l'accettazione esplicita della clausola compromissoria di cui all' Art. 26 del presente Statuto.

6. Con la medesima dichiarazione di cui al comma 5., lettera b), dovrà altresì essere precisato il proprio fabbisogno di gas naturale in base ai consumi registrati nei dodici mesi precedenti la data dell'istanza ed esclusa ogni previsione di trasferimento dell'attività dell'impresa istante che comporti il venire meno di alcuno dei requisiti legali in precedenza indicati.

7. La partecipazione alla Società consortile attribuisce a ciascun socio la facoltà di conferire mandato alla stessa Società consortile, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, a rappresentare il socio medesimo nella instaurazione di rapporti giuridici attinenti l'approvvigionamento di gas naturale, nei limiti del fabbisogno dichiarato da tale socio ai sensi del comma precedente.

8. Il socio ammesso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo acquisisce la quota di partecipazione alla Società consortile, alternativamente nei seguenti modi:

a) mediante sottoscrizione di un aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea e ad esso riservato, o

b) mediante acquisto dell'intera quota sociale di un socio che recede a seguito di specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

c) a seguito di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante acquisto di una quota sociale di un socio, il quale pur rimanendo nella compagine sociale, a causa di operazioni straordinarie di natura societaria, è in possesso di più quote di partecipazione al capitale consortile;

d) mediante acquisto dell'intera quota sociale di un socio escluso a seguito di specifica deliberazione dell'assemblea.

9. Il socio ammesso ai sensi del presente articolo, in attesa della disponibilità di una quota di partecipazione alla Società consortile da acquisirsi ai sensi del precedente comma 8, potrà già svolgere operazioni commerciali con quest'ultima, alle condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che tutti i benefici ed i diritti spettanti al socio consorziato potranno essere riconosciuti solamente dal momento di acquisto della partecipazione sociale.

10. Tutti i soci consorziati dovranno avere una quota di partecipazione al capitale sociale della Società consortile di valore nominale pari a 1.000 euro; è espressamente esclusa la possibilità di detenere una quota di valore nominale superiore a 1.000 euro.

11. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società consortile è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Articolo 6: PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è di Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00), diviso in quote da 1.000,00 (mille/00) Euro cadauna ai sensi di statuto;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci, entrambi a tali scopi destinati.

2. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal codice civile in materia.

Articolo 7: ALIENAZIONE DI QUOTE

1. Le quote sociali sono trasferibili, previa verifica e indicazione del Consiglio di Amministrazione, solo a soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

2. In nessun caso, le quote sociali possono essere date in pegno, né in garanzia, né in usufrutto, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica l'art.2469 c.c..

Articolo 8: ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

1. Sono Organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione, e il suo Presidente;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 9: ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati in regola con i versamenti relativi alle quote sottoscritte ed ai contributi e quant'altro dovuto e deliberato dall'Assemblea.

2. Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato o della Unione Europea, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni da tale data nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 c.c., mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi al domicilio di ciascun socio almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema

di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica)

purchè idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione. I relativi numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati dal socio alla società ed annotati nel libro soci; di tale comunicazione la società conserverà la documentazione relativa. Il presidente dell'assemblea verificherà, con i mezzi idonei, che il socio abbia ricevuto l'avviso di convocazione trasmesso con i predetti mezzi.

4. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti; e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della società.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine dal Vice presidente o dall'Amministratore delegato, se nominati; qualora né l'uno né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti nominano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

7. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

9. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

10. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea, il segretario, o il notaio verbalizzante, della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

(b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società consortile, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 10: INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, comma 1, n.2.

2. Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, nonchè la validità dell'Assemblea stessa.

Articolo 11: DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, salvo quanto disposto all'articolo seguente, e salve le diverse maggioranze imposte dalla legge, delibera, sulle materie di cui all'art. 2479, comma 2, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, nonchè in materia di esclusione secondo quanto disciplinato all'art. 21 seguente ed in materia di compensi degli amministratori secondo quanto disciplinato all'art. 15 seguente (ed in tali casi l'assemblea è definita anche "Assemblea ordinaria"), in prima convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 2479-bis, comma 3, del codice civile, e in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta.

Articolo 12: QUORUM DELIBERATIVI SPECIALI

1. Per le deliberazioni riguardanti le materie di cui all'art. 2479, comma 2, numeri 4) e 5), del codice civile, l'Assemblea (detta anche "Assemblea straordinaria") delibera: in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

2. Per le deliberazioni di riduzione del capitale sociale

conseguenti al recesso o all'esclusione dei soci, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quale che sia la parte del capitale sociale intervenuta.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte in deroga a quanto previsto al precedente art. 11.

Articolo 13: AMMINISTRAZIONE

1. La Società consortile è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea anche non tra i rappresentanti dei soci consorziati, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Per la sostituzione degli amministratori si applica l'art. 2386 del codice civile.

Articolo 14: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

a) Presidenza

Il Presidente è eletto dall'assemblea e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

b) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o di chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci congiuntamente.

Di regola la convocazione è fatta con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione può essere fatta anche con comunicazione da trasmettersi a mezzo telefax, fax o posta elettronica.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

In aggiunta a quanto sopra, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

c) Deliberazioni

Salvo che la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le riunioni effettuate tramite audio/video conferenza il Consiglio di Amministrazione adotterà adeguate procedure tecniche di voto.

d) Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera e), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

e) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente, o di Vice presidente, e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 15: POTERI E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea, ed ha facoltà di nominare e revocare un direttore generale, nonché mandatarî e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento e predispone ed approva le modifiche al Regolamento necessarie al funzionamento della Società consortile.

3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

4. Al Consiglio di Amministrazione può eventualmente essere attribuito un compenso, da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto dei compensi fra i suoi componenti anno per anno.

Articolo 16: RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La firma e la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Compete altresì ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

Articolo 17: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La Società consortile è controllata, se obbligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge), da un sindaco o da un revisore o da un collegio sindacale di

tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Per le competenze ed i poteri dell'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

2. La revisione legale dei conti della Società consortile è svolta, se obbligatorio per legge o deciso dai soci (nei limiti consentiti dalla legge), dal sindaco o dal collegio sindacale o da un revisore, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

3. I soci decidono, conformemente alle norme tempo per tempo applicabili, se affidare la revisione legale dei conti ad un sindaco, ad revisore o ad un collegio sindacale.

4. Per le competenze ed i poteri dell'organo incaricato della revisione legale dei conti si applicano le vigenti norme di legge in materia.

Articolo 18: OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

1. Ciascuno dei soci consorziati è obbligato, ai sensi dell'art. 2603 n. 3 del codice civile e sotto pena di esclusione dalla Società consortile a:

a) versare quei contributi in denaro che potranno essere richiesti dal Consiglio di Amministrazione, anche per il funzionamento della Società, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, in proporzione ai consumi di gas assicurati dalla Società consortile a ciascun socio consorziato, eventualmente sulla base del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del precedente art. 15;

b) garantire, anche a mezzo di terzi costituitisi fidejussori nel suo interesse, in proporzione ai consumi di gas assicurati dalla Società consortile a ciascun socio consorziato, l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società consortile o da quest'ultima assunte nei confronti di terzi per operazioni a favore di ciascun socio;

c) pagare con puntualità e regolarità tutte le somme dovute per prestazioni di servizi o per forniture di gas naturale assicurate dalla società consortile;

d) consentire al Consiglio di Amministrazione o ai suoi delegati i controlli tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

e) non divulgare notizie riservate inerenti alle attività della Società consortile.

2. Il mancato versamento dei contributi e/o delle somme predette, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, oltre a costituire inadempimento grave ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora in misura pari al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

3. In caso di inadempimento da parte del socio consorziato alle obbligazioni di cui al precedente comma 1, la Società consortile, a titolo di parziale o integrale compensazione dei contributi e/o delle somme non versate, potrà trattenere eventuali somme dovute a qualsiasi titolo allo stesso socio consorziato conseguenti alla partecipazione di quest'ultimo ad iniziative consortili.

4. Le modalità e procedure di applicazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione con eventuale inserimento delle stesse nel regolamento di cui all'art. 15.

Articolo 19: ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 20: RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla Società consortile con preavviso di almeno 180 giorni ma con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima della scadenza di due anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto della partecipazione sociale.
2. La comunicazione del recesso deve essere inviata alla Società consortile con lettera raccomandata A/R e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente ed il domicilio del medesimo ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento di recesso.
3. Al socio che recede, in ragione della natura non lucrativa della Società consortile, spetta soltanto il rimborso del valore nominale della quota versata al momento dell'ammissione.
4. Il rimborso delle quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla relativa comunicazione fatta alla Società consortile, nei casi di recesso previsti dalla legge, mentre in tutti gli altri casi sarà eseguito entro 180 giorni dalla data di effetto del medesimo. Tale rimborso può avvenire anche mediante acquisto della quota del socio recedente da parte di un nuovo socio; in alternativa il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea per i necessari interventi sul capitale sociale.
5. Qualora il socio recedente abbia degli impegni in corso nei confronti della Società consortile, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Articolo 21: ESCLUSIONE DEL SOCIO CONSORZIATO

1. L'esclusione può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di una grave inadempienza, ovvero di ripetuti inadempimenti, delle norme del presente Statuto, del

Regolamento e/o delle deliberazioni degli organi della Società consortile;

c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ovvero abbia compiuto atti incompatibili con il perseguimento dell'oggetto o degli scopi sociali;

d) sia carente di anche uno solo dei requisiti previsti dall'Art. 5 del presente Statuto;

e) dichiarati, in occasione della domanda di ammissione o successivamente, un fabbisogno di gas naturale superiore alle proprie effettive necessità di consumo.

2. La delibera di esclusione di un socio assente all'Assemblea che ne ha deliberato l'esclusione deve essere comunicata al socio stesso entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'Art. 26 del presente Statuto entro 15 giorni dalla sua assunzione, ovvero in caso di assenza all'Assemblea, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2; trascorsi tali termini senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

4. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

5. Nei casi di esclusione di un socio, nonché nella altre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale relativo a singoli soci previste dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione assume i provvedimenti necessari per il trasferimento della quota del socio rispetto al quale si è sciolto il rapporto sociale ad un nuovo socio ammesso, ovvero, in assenza di tali condizioni, propone all'assemblea la conseguente riduzione del capitale sociale.

Articolo 22: EFFETTI DELL'ESCLUSIONE

1. Al socio escluso, in ragione della natura non lucrativa della Società consortile, spetta soltanto il rimborso del valore nominale della quota versata al momento dell'ammissione.

2. Il rimborso della quota deve essere eseguito entro 180 giorni dalla data di efficacia della delibera di esclusione e può avvenire anche mediante acquisto delle quota del socio recedente da parte di un nuovo socio.

3. Le garanzie ed i contributi di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, prestati dal socio consorziato escluso ed in essere alla data di esclusione dello stesso, permangono fino alla data della loro originaria scadenza.

Articolo 23: CAUSE DI SCIoglimento DEL RAPPORTO RELATIVE AL SOCIO CONSORZIATO

1. Costituiscono cause di scioglimento di pieno diritto del rapporto limitatamente al socio consorziato e producono gli effetti del precedente art. 22, sempre che non vi ostino specifiche norme imperative:

a) la cessazione dell'attività da parte del socio consorziato;

- b) il cambiamento dell'attività sociale da parte del socio che implichi la cessazione della necessità di approvvigionamento di gas metano;
- c) la dichiarazione di fallimento del socio consorziato;
- d) l'assoggettamento del socio consorziato ad amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le cause di scioglimento previste dalla legge.

Articolo 24: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società consortile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.
2. La liquidazione può essere assunta o revocata con delibera dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile.
3. Il patrimonio sociale residuo, una volta effettuato il pagamento di tutti i creditori sociali e di tutte le altre passività, nonché il rimborso delle quote di partecipazione, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della Società consortile. In ragione della natura non lucrativa della Società consortile, a ciascun socio sarà rimborsato esclusivamente il valore nominale della quota versata al momento dell'ammissione.
4. Le decisioni previste dal presente articolo dovranno essere assunte con i quorum partecipativi e deliberativi previsti al precedente art. 12, comma 1.

Articolo 25: FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. Sui finanziamenti che venissero eventualmente richiesti ai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale - finanziamenti non obbligatori per gli stessi soci - la società non corrisponderà alcun interesse, salva diversa determinazione dell'Assemblea.
2. Tutti i finanziamenti, con obbligo di rimborso presso i soci, avverranno nel rispetto delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla normativa in materia di raccolta del risparmio vigente alla data del finanziamento, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del codice civile.

Articolo 26: CONTROVERSIE

1. Tutti i soci consorziati, come condizione per la stessa ammissione e partecipazione alla Società consortile, sono vincolati dalla clausola compromissoria di cui al presente articolo, con rinuncia espressa ad avvalersi della giustizia ordinaria.
2. Tutte le controversie tra due o più soci, ovvero tra uno o più soci e la Società consortile, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per quelle che richiedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ivi comprese tutte le controversie relative alla partecipazione alla Società consortile, e/o alla esclusione dalla stessa, alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o delle deliberazioni della Società con-

sortile, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

3. L'arbitro unico procede in via rituale e decide secondo diritto.

4. Le spese di funzionamento dell'arbitrato saranno anticipate dalla parte attrice e liquidate dall'arbitro seguendo il principio della soccombenza, anche parziale.

Articolo 27: RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile riguardanti le società consortili, le società a responsabilità limitata e, ove non incompatibili con queste ultime, le norme del medesimo codice civile riguardanti le società per azioni, oltre alle eventuali altre leggi in materia.

F.TO: FRANCESCO VITIELLO
